



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 288/DA del 11 GIU 2020

Oggetto: Rimborso spese legali al geom. SPITALERI Antonino Francesco - Procedimenti Penali R. G. n° 5874/13 Corte D'Appello di Messina, R. G. n° 7271/11 Tribunale di Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone "ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che per il geom. SPITALERI Antonino Francesco, già dipendente dell'Ente oggi in quiescenza, residente in Via M. Puzzo n° 2 Francavilla di Sicilia nato a Roccella Valdemone il 12/11/1949, c.f. SPT NNN 49S12 H455B, è stato imputato nei seguenti procedimenti penali per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio:

- 1) R.G.N.R. n° 5874/13 Corte D'Appello di Messina, in cui il giudice ha disposto l'assoluzione per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste;
- 2) R.G.N.R. n° 7271/11 Tribunale di Messina in cui il giudice ha disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento restrittivo in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal geom. Spitaleri riferita ai due giudizi sopra citati, acquisita al protocollo dell'Ente il 06/02/2020 al n° 3579, con la quale si chiede il rimborso delle spese legali sostenute giustificate dalle seguenti fatture:

- fatt. n. 03 del 20/12/2019 dell'Avv. Antonio Pillera di € 15.969,14 riferita al giudizio R.G. n° 7271/11 del Tribunale di Messina, debitamente quietanzata;
- fatt. n. 04 del 21/12/2019 dell'Avv. Antonio Pillera di € 23.748,96 riferita al giudizio R.G. n° 5874/13 della Corte D'Appello di Messina, debitamente quietanzata;

Considerato che con Delibera n° 48/CD del 28/11/20019, sono state definite le modalità di rimborso delle spese legali ai dipendenti e Amministratori dell'Ente, il Geom. Spitaleri ha accettato di uniformarsi ai predetti criteri ed ha accettato la riduzione delle parcelle ai valori medi della tariffa forense del DM.55/14 rispettivamente ad € 9.687,60 per la fatt. n. 3/19 e ad € 14.639,04 per la fattura n.4 dell'avv. Pillera dichiarando di non aver altro a pretendere per il suddetto rimborso come da accettazione apposta e sottoscritta in calce ai prospetti di calcolo che si allegano;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate per l'importo complessivo di € 24.326,64;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota del 31/03/2020 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31/07/2020;

Vista la nota prot. 14599 del 06/04/2020 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31/07/2020 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 24.326,64 sul cap. 131 del corrente esercizio finanziario;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dal geom. SPITALERI Antonino Francesco, già dipendente dell'Ente oggi in quiescenza, nato a Roccella Valdemone il 12/11/1949 cod. fisc. SPT NNN 49S12 H455B nei procedimenti penali di cui in oggetto e meglio descritti in narrativa, conclusosi con i decreti di non luogo a procedere come sopra descritto, per l'importo complessivo di € 24.326,64 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT081 08713 83930 000000 010731 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

